

Regolamento delle borse di studio (del 17 aprile 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli art. 22 e 84 della legge della scuola del 1° febbraio 1990, l'art. 32 cpv. 2 della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998, la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e il decreto legislativo concernente la ratifica dell'accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio del 27 settembre 2011,

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Campo d'applicazione

Art. 1 ¹Sono borse di studio:

- a) gli assegni e i prestiti di studio previsti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- b) i sussidi per il perfezionamento e gli assegni per la riqualificazione professionale previsti dalla legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998.

²Le borse di studio coprono le spese di mantenimento e di formazione necessarie nella misura in cui superano le prestazioni ragionevolmente esigibili dal richiedente, dai suoi genitori, da altre persone legalmente obbligate e da terzi.

³Non vengono sussidiati anni di ripetizione o di formazione di pari grado.

Definizioni

Art. 2 ¹È *assegno di studio* il contributo che può essere concesso per la frequenza di una scuola di regola a tempo pieno sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l'obbligo scolastico.

²È *assegno di tirocinio* il contributo che può essere concesso per l'assolvimento di un tirocinio professionale, sino al conseguimento di un attestato federale di capacità o di un certificato federale di formazione pratica oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio.

³È *assegno per sportivi d'élite o talenti artistici* il contributo che può essere concesso a giovani di talento che per l'esercizio della loro attività sportiva o artistica sono tenuti a frequentare fuori Cantone una scuola pubblica o privata con statuto particolare.

⁴È *sussidio per il perfezionamento professionale* il contributo che può essere concesso, di regola, per la frequenza di un corso di perfezionamento previsto dalla legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale.

⁵È *prestito per il corso linguistico* l'aiuto che può essere concesso per l'apprendimento di una lingua straniera.¹

⁶È *assegno per la riqualificazione professionale* il contributo che può essere concesso a richiedenti che già hanno conseguito un attestato federale di capacità, un certificato federale di formazione pratica oppure a persone non qualificate con un'esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale (formazione duale in azienda).

⁷È *prestito di studio*, rimborsabile, l'aiuto finanziario che il Cantone può concedere in aggiunta ad un assegno di studio o in sua sostituzione, di regola solo per gli studi di grado terziario.

⁸È *aiuto allo studio* il contributo che può essere concesso per la frequenza di una scuola privata elementare o media parificata, se l'allievo non è in grado di frequentare la scuola pubblica per comprovate necessità di ordine sociale.

Limite d'età

¹ Cpv. modificato dal R 9.4.2014; in vigore con effetto dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 187.

Art. 3 ¹Gli assegni possono essere concessi a richiedenti che, nel corso dell'anno civile d'inizio della formazione per la quale è richiesta la borsa di studio, non hanno ancora compiuto o non compiano il quarantesimo anno d'età.

²Fanno eccezione i richiedenti per una formazione professionale di base o per una riqualificazione professionale che non hanno ancora compiuto 50 anni e che possono dimostrare di non aver potuto iniziare prima la formazione per ragioni familiari o per motivi giustificati.

³Il prestito per il corso linguistico può essere concesso al richiedente che non ha ancora compiuto 50 anni d'età.²

⁴Il sussidio per il perfezionamento professionale non prevede alcun vincolo d'età.

Domicilio determinante

Art. 4 ¹Il domicilio determinante è dato nel Cantone Ticino.

²Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio:

- a) il domicilio civile dei genitori o la residenza dell'ultima autorità tutoria competente, con riserva della lettera d);
- b) il cantone d'origine, con riserva della lettera d), per i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o per i cittadini svizzeri che vivono all'estero senza i loro genitori solo per studi in Svizzera;
- c) il domicilio civile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori risiedono all'estero oppure per gli orfani;
- d) il cantone nel quale i richiedenti maggiorenni, prima d'iniziare la formazione per la quale richiedono una borsa di studio, hanno avuto il domicilio per almeno due anni avendo svolto, dopo aver conseguito una prima qualifica professionale, un'attività lucrativa tale da garantirsi l'indipendenza finanziaria dai genitori (art. 11).

³Se i genitori non hanno il loro domicilio civile nello stesso cantone, fa stato il domicilio civile del genitore che esercita l'autorità parentale, oppure il domicilio del genitore che ha detenuto per ultimo l'autorità parentale; quando questa è esercitata congiuntamente fa stato il domicilio del genitore che in modo preponderante convive con il figlio in formazione o il domicilio del genitore che ha esercitato l'autorità parentale per ultimo. Se i genitori si sono domiciliati in cantoni differenti dopo la maggiore età del richiedente di borsa di studio, fa stato il cantone di domicilio del genitore presso cui il richiedente ha la residenza principale.

⁴In presenza di più cantoni d'origine, fa stato quello con la cittadinanza più recente.

⁵Una volta definito il domicilio determinante, lo stesso resta valido fino alla definizione di uno nuovo.

Limiti di credito

Art. 5 Quando si prospetti il superamento dei crediti annui per le borse di studio, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport può applicare alle domande pendenti o successive le seguenti riduzioni:

- a) innalzamento dell'importo minimo sotto il quale non viene versato (art. 10 cpv. 5);
- b) per le formazioni del grado terziario la sostituzione parziale dell'assegno in prestito di studio (frazionamento); l'assegno deve tuttavia rappresentare almeno i due terzi della borsa di studio concessa;
- c) la sospensione della concessione di prestiti di studio;
- d) la determinazione di un termine ultimo entro il quale presentare la domanda di borsa di studio.

Capitolo secondo

Criteri di calcolo

Reddito disponibile semplificato

Art. 6 ¹Il reddito disponibile semplificato è utilizzato quale parametro per la concessione di borse di studio ed è calcolato sull'unità di riferimento, composta dal richiedente, dai suoi genitori e dai suoi fratelli o sorelle che non hanno ancora concluso una prima formazione.

²Il reddito disponibile semplificato è composto dal reddito lordo (tutti i redditi secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994, di seguito LT) e da 1/15 della sostanza netta secondo la LT, meno le seguenti voci:

- premio medio di riferimento dell'assicurazione malattia, calcolato annualmente dal Consiglio di Stato;
- contributi sociali obbligatori secondo la LT;
- pensioni alimentari pagate secondo la LT;

² Cpv. modificato dal R 9.4.2014; in vigore con effetto dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 187.

- spese professionali per salariati secondo la LT, per un massimo di fr. 4'000.– annuali per unità di riferimento;
- spese per interessi passivi privati ed aziendali secondo la LT, per un massimo di fr. 3'000.– annuali per unità di riferimento.

³Determinante è l'ultima tassazione annuale emanata, risalente al massimo ai tre anni precedenti l'anno scolastico inerente la domanda di borsa di studio oppure i redditi tassati alla fonte.

⁴Nel caso di fratelli o sorelle che dovessero presentare le richieste in periodi successivi, fa stato la tassazione annuale utilizzata per il primo calcolo.

⁵Reddito e sostanza che risultano da situazioni tributarie straordinarie, come pure rendite e prestazioni fiscalmente non imponibili, possono essere presi in considerazione per meglio tener conto della disponibilità effettiva attuale.

Calcolo

Art. 7 ¹Dal reddito disponibile semplificato viene dedotto il fabbisogno di ogni membro dell'unità di riferimento che vive nell'abitazione familiare, ovvero:

- il minimo vitale (secondo le raccomandazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale - COSAS);
- un supplemento d'integrazione (COSAS);
- i costi per l'alloggio (affitto medio in Svizzera) in base ai dati dell'Ufficio federale di statistica.

²Dell'ammontare risultante, il Consiglio di Stato decide annualmente con decreto esecutivo la percentuale considerata quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli.

³Nel caso di genitori divorziati, separati o mai stati sposati appartenenti a due economie domestiche, l'importo di cui al cpv. 2 che il genitore che non vive con il richiedente può destinare a quest'ultimo corrisponde:

- al 70% per il genitore che vive in modo indipendente senza il legame di una nuova unione matrimoniale;
- al 50% per il genitore risposato;
- al 20% per il genitore che ha figli dal secondo matrimonio; il restante 80% è destinato ai figli nati dalla nuova unione.

⁴Nel caso di richiedenti coniugati, vincolati da un'unione domestica registrata o conviventi, oppure richiedenti che seguono una formazione a tempo parziale, il calcolo dell'assegno può essere effettuato secondo i criteri previsti all'art. 23 per gli assegni di riqualificazione professionale. In questi casi, se può essere ragionevolmente pretesa un'attività lavorativa, è computato un reddito netto annuo di fr. 30'000.– per un'occupazione a tempo pieno oppure di fr. 15'000.– se a metà tempo.

⁵La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

- vi sono figli in comune;
- la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
- la convivenza dura da almeno sei mesi.

Formazione parallela all'attività lavorativa

Art. 8 Nel caso di richiedenti che frequentano una scuola superiore a tempo parziale e che svolgono contemporaneamente un'attività lavorativa a tempo pieno o parziale, il calcolo dell'assegno può essere effettuato secondo i criteri previsti all'art. 23, per gli assegni di riqualificazione professionale.

Calcolo provvisorio e trasformazione

Art. 9 ¹Quando non è ancora disponibile una tassazione determinante ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 o una tassazione che tenga conto della nuova situazione familiare conseguente a divorzio, separazione o matrimonio, il calcolo può essere effettuato provvisoriamente sulla base dell'ultima tassazione disponibile o dei redditi accertati.

²Con il calcolo definitivo sulla tassazione determinante, l'assegno o il sussidio provvisoriamente calcolato sarà trasformato in prestito di studio per la parte eccedente il dovuto.

³Assegni o sussidi definitivamente calcolati possono pure essere trasformati d'ufficio in prestiti di studio, qualora dalla tassazione successiva risultassero disponibilità di reddito o di sostanza nel periodo sussidiato considerevolmente maggiori rispetto a quelle su cui si fondava la tassazione determinante.

Massimi

Art. 10 ¹I costi di formazione vengono determinati sommando i seguenti fattori:

- minimo vitale (COSAS), per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall'abitazione familiare;
- supplemento d'integrazione (COSAS) se il richiedente è coniugato, convivente o vincolato da un'unione domestica registrata, per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall'abitazione familiare;
- spesa per l'alloggio (affitto medio in Svizzera) in base ai dati dell'Ufficio federale di statistica;
- pranzo fuori casa, sino ad un massimo di fr. 2'000.–;
- spese di viaggio con modalità più conveniente, con i mezzi pubblici;
- tassa scolastica, con un massimo di fr. 1'000.– per studi all'estero;
- libri e materiale scolastico, sino ad un massimo di fr. 500.– per scuole di grado secondario II e formazione preparatoria e di fr. 1'000.– per studi di grado terziario.

²Il contributo concesso corrisponde alla differenza tra i costi di formazione di cui al cpv. 1 e il contributo personale, dei genitori, dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente come agli art. 6, 7, 8 e 11.

³L'assegno annuo massimo è di fr. 16'000.–.

⁴Nel caso di coppie con figli a carico, siano essi coniugati, conviventi o vincolati da un'unione domestica registrata, il massimo di cui al cpv. 3 è aumentato di fr. 4'000.–. Per ogni figlio a carico è inoltre previsto un supplemento di fr. 4'000.–.

⁵L'assegno è versato se risulta di almeno fr. 1'000.– per formazioni di grado secondario II e di almeno fr. 1'500.– per formazioni di grado terziario.³

Indipendenza dai genitori

Art. 11 ¹L'indipendenza economica è riconosciuta al richiedente che cumulativamente:

- ha concluso una prima formazione postobbligatoria conseguendo un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all'esercizio di una professione;
- ha lavorato per almeno due anni, prima dell'inizio della nuova formazione, conseguendo un salario netto mensile di almeno fr. 2'500.–;
- ha compiuto o compie nell'anno scolastico inerente la richiesta di borsa di studio 25 anni d'età.

²Nel caso del richiedente considerato finanziariamente indipendente, la parte del reddito lordo (art. 6 cpv. 2) dei genitori non inclusa nel calcolo è di fr. 200'000.–.

³Quattro anni di attività professionale stabile e duratura, o di cura della famiglia con dei minorenni o persone che necessitano di cure, possono essere considerati al pari di una prima formazione.

Capitolo terzo Assegno di studio

Condizioni

Art. 12 Se richiesta quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare una formazione, l'assegno viene esteso allo stage preformativo e al corso passerella, secondo le direttive della scuola interessata.

Calcolo

Art. 13 Per le formazioni di grado terziario, il salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000.– annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio.

Capitolo quarto Assegno di tirocinio

Condizioni

Art. 14 L'assegno di tirocinio è concesso annualmente ai richiedenti che seguono un tirocinio nel Cantone Ticino, o per giustificate circostanze fuori Cantone.

Calcolo

Art. 15 Il salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000.– annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio.

Capitolo quinto Assegno per sportivi d'élite e talenti artistici

³ Cpv. modificato dal R 13.5.2014; in vigore con effetto dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 237.

Condizioni

Art. 16 ¹L'aiuto finanziario può essere concesso per studi fuori Cantone in presenza di comprovate necessità sportive o artistiche che non possono essere soddisfatte con la frequenza in Ticino e, per gli sportivi d'élite, di un'attestazione rilasciata dalle federazioni sportive sullo statuto di sportivo d'élite.

²La Divisione della scuola, per il tramite dell'Ufficio dell'educazione fisica scolastica e la Divisione della formazione professionale sono competenti per definire la qualifica di sportivo d'élite e per accertare la necessità di uno studio fuori Cantone.

³La Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale sono competenti per definire la qualifica di talento artistico e per accertare la necessità di uno studio fuori Cantone.

Calcolo

Art. 17 ¹L'assegno è calcolato secondo i parametri ed i criteri previsti per gli assegni di studio.

²Il salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000.– annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio.

Capitolo sesto

Sussidio per il perfezionamento professionale

Condizioni

Art. 18 ¹Il contributo può essere concesso per una qualifica supplementare volta a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali, che di regola si conclude con l'ottenimento di un certificato d'esame.

²Il sussidio è concesso una volta per l'intero programma di formazione e versato in una o più rate, secondo la durata.

Calcolo

Art. 19 ¹Il massimo sussidiabile corrisponde alla sola tassa del corso.

²Nel calcolo si considera il fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale (COSAS), tenendo conto delle entrate dell'economia domestica.

³Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo II.

Capitolo settimo

Prestito per il corso linguistico⁴

Condizioni

Art. 20⁵ ¹Il soggiorno linguistico, di regola per l'apprendimento della lingua inglese, francese o tedesca, può essere finanziato al richiedente che è in possesso di un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all'esercizio di una professione se:

- a) è svolto all'estero;
- b) è di almeno 12 settimane e al massimo 36 settimane;
- c) è di tipo intensivo: almeno 25 lezioni settimanali di 45-50 minuti oppure 20 lezioni settimanali di 60 minuti;
- d) a fine corso il richiedente presenta l'attestato di partecipazione e il certificato d'esame conseguito;
- e) il corso non è finanziato da altri enti (datore di lavoro, associazioni professionali, enti pubblici o privati, ecc.).

²Il corso linguistico della durata di almeno 4 settimane (3 settimane per chi segue una scuola professionale a tempo parziale) può essere finanziato anche durante le vacanze estive oppure nella pausa infrasemestrale di studi universitari o universitari professionali. A fine corso il richiedente deve presentare unicamente l'attestato di partecipazione al corso.

³In caso d'interruzione momentanea degli studi, è possibile ricevere un prestito per un corso linguistico.

⁴Prestiti per corsi linguistici in Svizzera tedesca o romanda (per la lingua tedesca e francese) sono possibili unicamente per richiedenti che hanno concluso la scuola media in attesa d'iniziare gli studi postobbligatori. Per corsi da 3 a 11 settimane il richiedente deve presentare unicamente

⁴ Titolo modificato dal R 9.4.2014; in vigore con effetto dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 187.

⁵ Art. modificato dal R 9.4.2014; in vigore con effetto dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 187.

l'attestato di partecipazione, mentre a partire dalle 12 settimane dovrà documentare anche il certificato d'esame conseguito.

⁵È inoltre possibile richiedere un prestito per l'assolvimento di uno stage professionale all'estero se è concomitante o segue la frequenza di un corso linguistico. La durata del corso linguistico deve essere di almeno 12 settimane e la durata totale (stage + corso) non deve superare le 48 settimane. A fine periodo il richiedente deve documentare l'attestato di partecipazione al corso, allo stage ed il certificato d'esame conseguito.

⁶La mancata trasmissione della documentazione richiesta comporta la restituzione immediata del prestito.

⁷Il prestito concesso a un richiedente minorenne deve essere approvato dai genitori e comporta per essi un impegno solidale di restituzione.

⁸Per quanto non previsto nel presente articolo torna applicabile, per analogia, quanto indicato nel capitolo IX.

Calcolo

Art. 21⁶ ¹L'importo massimo del prestito corrisponde alla sola taxa del corso, conteggiata quale unico costo nel calcolo, considerando tuttavia il limite della spesa media previsto per un corso equivalente.

²Il prestito è concesso da un importo minimo di fr. 1'000.– fino ad un massimo di fr. 15'000.– per l'assolvimento di uno o più corsi linguistici.

³Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo II.

Capitolo ottavo

Assegno per la riqualificazione professionale

Condizioni

Art. 22 ¹L'assegno è concesso annualmente ai richiedenti che hanno maturato almeno due anni di esperienza lavorativa prima dell'inizio della nuova formazione.

²Quattro anni d'attività professionale possono essere considerati al pari di un primo attestato federale di capacità.

Calcolo

Art. 23 ¹L'assegno per la riqualificazione professionale può essere concesso sino alla copertura dei costi generali e dei costi della formazione, calcolati secondo i seguenti criteri:

- fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale (COSAS);
- spesa per l'alloggio (affitto medio in Svizzera) in base ai dati dell'Ufficio federale di statistica;
- assicurazione malattia (obbligatoria di base) al netto dei sussidi;
- spese per l'esercizio professionale dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente;
- contributi di mantenimento e spese per l'istruzione dei figli;
- spese di formazione del richiedente (art. 10);
- salario netto del richiedente di borsa di studio;
- salario netto dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente;
- eventuali alimenti percepiti;
- altre entrate percepite.

²Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo II.

Capitolo nono

Prestito di studio

Condizioni

Art. 24 ¹Il prestito di studio può essere concesso, di regola, solo per studi di grado terziario.

²Il prestito di studio è concesso per:

- il prolungamento del ciclo minimo di studio;
- un secondo ciclo di studio;
- la preparazione di un dottorato;
- corsi postuniversitari;

⁶ Art. modificato dal R 9.4.2014; in vigore con effetto dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 187.

– integrare o supplire l'assegno;

– il richiedente che inizia la formazione dopo il quarantesimo anno d'età.

³Il prestito di studio è subordinato all'impegno di restituzione da parte del richiedente, approvato dai genitori se il richiedente è minorenne e dal coniuge, partner registrato o partner convivente, senza che ciò costituisca per loro un impegno solidale.

⁴Nello stanziamento del prestito di studio sono presi in considerazione la situazione economica personale e della famiglia, le spese da sostenere ed il credito annuo disponibile.

⁵Il prestito di studio sommato con l'assegno di studio o altra entrata certa non può superare il fabbisogno accertato durante la formazione determinato dagli elementi di spesa di cui all'art. 10 e la tassa scolastica eccedente fr. 1'000.– meno l'eventuale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli.

⁶Il prestito di studio è concesso per un massimo di tre anni oltre la durata minima prevista per l'intero ciclo di formazione, ritenuto che un determinato anno può essere ripetuto o comportare una formazione di pari grado una sola volta.

⁷Il prestito di studio è concesso da un importo minimo di fr. 1'000.– annuali fino ad un massimo di fr. 50'000.– per l'assolvimento dell'intera formazione.

⁸Previo rimborso totale del credito ottenuto, è possibile ottenere un ulteriore prestito di studio per una nuova formazione.

⁹Nel caso in cui un richiedente abbia beneficiato di una trasformazione di un prestito di studio in assegno di studio ai sensi dell'art. 25 cpv. 6, è esclusa la concessione di un ulteriore prestito di studio.

Restituzione

Art. 25 ¹A contare dalla conclusione o dall'interruzione degli studi, di regola entro un anno e sentito il beneficiario, sono definiti con decisione formale l'importo da restituire ed i termini di restituzione.

²A contare dal 1° gennaio dell'anno successivo la conclusione o l'interruzione degli studi ed entro sette anni, prorogabili fino a dieci per motivi giustificati, deve concludersi la restituzione.

³A contare dal 1° gennaio dell'anno successivo la conclusione o l'interruzione degli studi:

a) i primi due anni sono esenti da interesse;

b) dal terzo anno viene conteggiato un interesse sull'importo ancora scoperto al tasso preteso dalla Banca dello Stato per le vecchie ipoteche di primo rango.

⁴Un periodo di tre anni consecutivi fuori corso viene considerato al pari di un'interruzione degli studi.

⁵Il reddito percepito durante la formazione può comportare l'inizio del rimborso del prestito di studio.

⁶Nel caso di oggettive difficoltà economiche il prestito di studio può essere trasformato in assegno di studio. La richiesta di trasformazione deve essere presentata al più tardi entro il termine di rimborso originariamente definito.

Capitolo decimo

Aiuto allo studio

Condizioni

Art. 26 ¹L'aiuto allo studio è concesso alla famiglia per consentire la frequenza scolastica dei propri figli nelle scuole elementari e nelle scuole medie private parificate nel Cantone in seguito a comprovate necessità di ordine sociale.

²Una speciale commissione esamina e preavvisa le richieste alla Divisione della scuola, a cui spetta la decisione in materia di comprovate necessità di ordine sociale.

³L'aiuto allo studio viene concesso secondo i parametri ed i criteri previsti nel capitolo II.

⁴L'aiuto allo studio non è concesso nei casi in cui la famiglia beneficia di prestazioni analoghe previste dalla legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (legge per le famiglie) del 15 settembre 2003 o dall'assicurazione invalidità.

Capitolo undicesimo

Procedura

Organi

Art. 27 ¹All'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (di seguito Ufficio) competono le decisioni in materia di concessione, trasformazione e restituzione di borse di studio.

²Una commissione consultiva nominata dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport assiste l'Ufficio nell'esame di casi particolari ed esercita il controllo generale sulle finalità e sull'efficacia delle borse di studio.

³L'Ufficio, gli istituti e gli organi scolastici cantonali collaborano per informare i possibili richiedenti e le loro famiglie.

Domanda

Art. 28⁷ ¹La domanda di borsa di studio è presentata, mediante l'apposito formulario, dal richiedente e dev'essere sottoscritta anche dai suoi genitori, dall'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente e altro rappresentante legale. Se il richiedente è minorenne la domanda è presentata, in sua vece, dai suoi genitori o da chi detiene l'autorità parentale oppure, in caso di tutela, dal tutore.

²La domanda deve essere presentata prima dell'inizio della formazione per la quale è richiesto il contributo. Se la domanda è presentata a formazione iniziata, il contributo sarà calcolato pro rata temporis dal primo giorno del mese in cui è presentata. Le domande presentate dopo la conclusione della formazione non vengono prese in considerazione.

³Per le formazioni nel Cantone che iniziano nel mese di agosto il termine è prorogato sino al 30 settembre dell'anno scolastico in corso.

Allegati, autorizzazioni e accertamenti⁸

Art. 29⁹ ¹Alla domanda devono essere allegati l'ultima tassazione fiscale del richiedente, di entrambi i genitori, dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente.

²Firmando il formulario di richiesta di borsa di studio, il richiedente, i suoi genitori, l'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente e altro rappresentante legale autorizzano l'Ufficio ad assumere le informazioni necessarie presso l'autorità tributaria o altro ufficio cantonale o comunale e l'istituto scolastico frequentato.

³Nel caso in cui il formulario di richiesta sia incompleto di documentazione o di autorizzazione, la pratica rimane sospesa. L'Ufficio assegna al richiedente un ultimo termine di 30 giorni per trasmettere quanto richiesto. Se, scaduto questo termine, la documentazione e le autorizzazioni chieste sono ancora insufficienti, la domanda viene respinta, riservato il capoverso 4.

⁴Ove il richiedente fosse oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione e le autorizzazioni chieste, l'Ufficio può chiedere le informazioni mancanti all'autorità tributaria. Qualora ciò fosse inattuabile o la richiesta risultasse infruttuosa, a titolo eccezionale la decisione può essere presa sulla base dei soli dati disponibili.¹⁰

⁵Il richiedente di borsa di studio ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio ogni cambiamento negli studi o nella condizione economica.

Elaborazione dei dati fiscali

Art. 30 ¹La protezione dei dati è assicurata da appropriate misure tecniche e organizzative definite in una specifica convenzione d'accesso ai dati fiscali.

²Allo scopo di garantire l'elaborazione razionale dei dati fiscali, l'Ufficio riceverà, singolarmente mediante liste o su supporti elettronici, i dati necessari all'esecuzione dei propri compiti. Tali dati possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo.

³Non è previsto, di regola, un accesso diretto ai dati fiscali, che sono forniti tramite un'interfaccia realizzata dal Centro sistemi informativi secondo le specifiche della Divisione delle contribuzioni.

⁴Tutte le operazioni di consultazione di dati fiscali ed i nominativi di chi le effettua sono registrati dal sistema informatico.

⁵Per il resto è applicabile la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Diritto applicabile

Art. 31 ¹Le decisioni di borsa di studio sono fondate sul diritto in vigore al momento della decisione.

²A titolo sussidiario sono applicabili le disposizioni del capitolo terzo della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

⁷ Art. modificato dal R 26.9.2012; in vigore dal 28.9.2012 - BU 2012, 462.

⁸ Nota marginale modificata dal R 26.9.2012; in vigore dal 28.9.2012 - BU 2012, 462.

⁹ Art. modificato dal R 26.9.2012; in vigore dal 28.9.2012 - BU 2012, 462.

¹⁰ Cpv. modificato dal R 18.6.2013; in vigore dal 21.6.2013 - BU 2013, 282.

Rimedi di diritto

Art. 32 ¹Contro le decisioni dell'Ufficio è dato reclamo con lettera semplice direttamente all'Ufficio, riservate le leggi speciali.

²Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato, riservate le leggi speciali.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, riservate le leggi speciali.

Riesame

Art. 33 Una decisione anteriore, cresciuta in giudicato, è sottoposta a riesame qualora il richiedente sia venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti che non potevano essere prodotti in precedenza.

Capitolo dodicesimo

Disposizioni transitorie e finali

Norma transitoria

Art. 34 ¹Il richiedente che ha già ricevuto un assegno di studio per una formazione in corso per l'anno 2011/2012 può ottenere dei prestiti speciali di transizione qualora l'assegno calcolato secondo il presente regolamento sia inferiore a quello ottenuto per l'anno scolastico 2011/2012.

²Il prestito speciale di transizione è pari alla differenza tra l'assegno ottenuto per l'anno 2011/2012 e l'assegno annuale ottenuto secondo il presente regolamento, ritenuta una differenza di almeno fr. 2'000.–.

³Il prestito speciale di transizione può essere richiesto la prima volta per l'anno scolastico 2012/2013 e per l'ultima volta per l'anno scolastico 2015/2016; in ogni caso fino al termine del ciclo di studio iniziato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

⁴L'importo totale del prestito speciale di transizione cumulato al prestito di cui all'art. 24 non potrà superare il massimo di fr. 50'000.– (art. 24 cpv. 7).

Abrogazione

Art. 35 Il regolamento delle borse di studio dell'8 marzo 1995 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 36 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 2012, con effetto per l'anno scolastico 2012/2013.